


COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO
PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
SVOLTE IN FUNZIONE INTEGRATIVA
AI SERVIZI COMUNALI

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO



APPROVATO
con deliberazione... CC
n. 33 del 30-11-09

SOMMARIO

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
- Art. 3 DOVERI DEI VOLONTARI
- Art. 4 COMPETENZE DEL COMUNE
- Art. 5 MODALITA' E CRITERI DI ADESIONE
- Art. 6 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
- Art. 7 DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO
- Art. 8 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attività di volontariato svolte in funzione integrativa ai servizi comunali da parte dalle associazioni di volontariato che ne fanno richiesta ai sensi del successivo articolo 5.
2. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e promuove il contributo del volontariato nel conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali.

Articolo 2
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - b) è associazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito ed iscritto nei competenti registri regionali e/o provinciali al fine di svolgere le attività di cui alla precedente lettera a), che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che espleta la propria azione principalmente verso soggetti esterni all'associazione stessa.
2. Le attività di volontariato, di cui al precedente articolo 1, comma 1, sono suddivise nelle seguenti aree di intervento:
 - a) Area Sociale: comprende le attività socio-assistenziali, educative, formative e di solidarietà;
 - b) Area Culturale: comprende le attività culturali, sportive, ricreative e informative;
 - c) Area Ambientale: comprende le attività di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio comunale.La Giunta comunale e le associazioni di volontariato, nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo articolo 5, individuano le specifiche attività di volontariato da svolgere in funzione integrativa ai servizi comunali rientranti nelle predette aree di intervento.
3. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività secondo quanto previsto all'articolo 5 della Legge Quadro sul volontariato.

Articolo 3
DOVERI DEI VOLONTARI

1. Possono operare nell'ambito dei servizi comunali integrati i volontari che hanno compiuto i diciotto anni d'età.
2. I volontari operanti nell'ambito dei servizi comunali integrati garantiscono:
 - a) il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente;
 - b) un comportamento corretto, decoroso e discreto;
 - c) la continuità delle prestazioni per le quali si sono impegnati e per il tempo concordato, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - d) l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali addetti al servizio stesso;

- e) il rispetto degli scopi e delle metodologie del servizio comunale;
- f) la tempestiva informazione di ogni valutazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio compresa l'eventuale redazione di rendiconti di qualsiasi natura coerente con il servizio reso;
- g) la tempestiva comunicazione di eventuali assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione.

Articolo 4 COMPETENZE DEL COMUNE

1. Al Comune compete:
 - a) fornire ogni ausilio necessario affinché le attività di volontariato siano rese al meglio;
 - b) fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività di volontariato;
 - c) coordinare lo svolgimento delle attività di volontariato nell'ambito dei servizi comunali.
2. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'attuazione degli adempimenti di cui al precedente comma 1.

Articolo 5 MODALITA' E CRITERI DI ADESIONE

1. Le associazioni che intendono svolgere l'attività di volontariato in funzione integrativa ai servizi comunali devono presentare apposita domanda a cura del rappresentante legale. Alla predetta domanda, indirizzata al Sindaco, devono essere allegati:
 - a) la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - b) l'elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali;
 - c) una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.Ogni variazione dei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), deve essere trasmessa tempestivamente al Comune a pena di sospensione dal servizio. La sospensione è stabilita dal Responsabile del Servizio competente e durerà fino al ricevimento della documentazione aggiornata.
2. La domanda, di cui al precedente comma 1, può essere presentata esclusivamente dalle associazioni di volontariato che:
 - a) sono regolarmente costituite, in base alla normativa vigente in materia, da almeno sei mesi;
 - b) hanno, nel territorio comunale, la sede o una rappresentanza qualora si tratti di sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale;
 - c) operano nel territorio comunale da almeno sei mesi;
 - d) hanno un numero di soci non inferiore alle dieci unità;
 - e) dimostrano attitudine e capacità organizzativa;
 - f) hanno espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, l'assenza del fine di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione degli associati nonché i loro diritti e obblighi; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
 - g) assicurano i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I rapporti tra il Comune e le associazioni di volontariato di cui al precedente comma 1, sono disciplinati da apposite convenzioni.
4. La stipula delle predette convenzioni è condizione indispensabile per:
 - a) utilizzare gratuitamente o a tariffa agevolata gli automezzi e le attrezzature comunali;
 - b) fruire gratuitamente o a tariffa agevolata delle strutture e degli impianti comunali.
5. Le singole convenzioni, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento, disciplinano:
 - a) la durata del rapporto di collaborazione;
 - b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nell'attività convenzionate;
 - d) il nominativo del responsabile operativo dei volontari al quale il Comune farà riferimento per l'espletamento dei servizi;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività;
 - f) le coperture assicurative per infortunio o danno a terzi;
 - g) l'esonero del Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni;
 - h) i rapporti finanziari riguardanti il rimborso spese;
 - i) la verifica degli impegni;
 - j) le modalità di risoluzione del rapporto.
6. Le convenzioni devono contenere specifica attestazione delle parti circa la natura volontaria per fini esclusivamente solidaristici delle prestazioni rese dai singoli volontari, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica e di inserimento organico nella struttura comunale.
7. Le convenzioni prevedono il riconoscimento alle associazioni di volontariato di un rimborso delle spese per gli oneri diretti, per la quota parte delle spese di funzionamento dell'organizzazione, per le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari e per tutte le spese vive, di genere, che i volontari impegnati nelle attività di cui trattasi dovranno sostenere direttamente, fermo restando che tale rimborso non può in alcun modo essere configurato come corrispettivo per le prestazioni rese.
8. Le convenzioni non sono soggette a registrazione se non in caso di contestazione e con i relativi oneri a carico dell'associazione.
9. Una volta sottoscritta la convenzione il rappresentante legale deve trasmettere al Comune l'elenco dei nominativi dei volontari che espletano i servizi, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti.
10. Le attività oggetto di convenzione devono essere espletate da personale idoneo. A tale proposito, il Responsabile del Servizio competente, d'intesa con l'Assessore di riferimento, potrà chiedere insindacabilmente la sostituzione del personale non ritenuto idoneo sia prima dell'inizio del servizio, contestualmente alla comunicazione scritta del rappresentante legale dell'associazione di cui al precedente comma 9, sia nel corso di esecuzione del servizio stesso.
11. Ove il Responsabile del Servizio competente dovesse accertare che i servizi non vengano eseguiti in conformità con quanto stabilito e con la dovuta diligenza, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo raccomandata al rappresentante legale, le irregolarità rilevate, informerà la Giunta comunale la quale valuterà la situazione e a suo insindacabile giudizio, potrà dichiarare lo scioglimento unilaterale della convenzione. In casi di particolare gravità, si procederà allo scioglimento unilaterale della convenzione senza esperire la forma di contestazione suddetta.

Articolo 6
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio non può essere sospeso se non per causa di forza maggiore non imputabile alla responsabilità del singolo volontario o dell'associazione.
2. E' comunque fatto obbligo ai volontari di comunicare, con sollecitudine, al Responsabile del Servizio competente i casi fortuiti o di forza maggiore che dovessero rendere incomplete le prestazioni.

Articolo 7
DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO

1. I volontari operanti nell'ambito dei servizi integrati comunali sono dotati di apposito cartellino di riconoscimento.
2. E' ammessa, altresì, la dotazione di altri simboli di riconoscimento (maglietta, cappellino, distintivo, ecc.).

Articolo 8
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.